



# COMUNE DI BROLO

*CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA*

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER OTTENERE AGEVOLAZIONI  
RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE, DI CUI ALL'ART.  
30-TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

**Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 6 marzo 2020**



## COMUNE DI BROLO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34**

### Articolo 1

#### **Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n.34/2019**

Il Comune di Brolo istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese a favorire la riapertura, sul territorio comunale, di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, in misura non inferiore al 20% della superficie, di piccole e medie strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.

### Articolo 2

#### **Attività oggetto dell'agevolazione**

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente:

- agli esercizi di vicinato con una superficie minore o uguale a 100 mq.;
- alle medie strutture di vendita con superficie fino a 600 mq..

### Articolo 3

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di comprooro;
- le sale perscommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco

d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

#### **Articolo 4** **Calcolo del contributo**

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.
2. L'importo del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali tributari ed extratributari dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.  
In caso di soppressione di taluno dei tributi di cui al periodo precedente, la misura del contributo sarà collegata ai nuovi tributi che sostituiscono quelli soppressi.
3. In casodi riapertura il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:
  - rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
  - nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione
4. In caso di ampliamento il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:
  - rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
  - nei limiti dell'incremento dei tributi comunali imputabili all'ampliamento (es. incremento rendita catastale, incremento superficie imponibile Tari);
  - nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione
5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo di cui al comma 2 è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. L'importo del contributo per ogni singolo soggetto richiedente è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione.
7. I contributi sono concessi, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino al completo esaurimento delle risorse attribuite dal competente Ministero, e saranno erogati solo dopo l'assegnazione al Comune da parte del stesso Ministero.
8. L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 1.000,00.
9. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2019 o da altre normative statali e regionali

#### **Articolo 5** **Presentazione delle domande**

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 4 di questo Regolamento i soggetti esercenti,

in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Il contributo è concesso per l'anno in cui avviene la riapertura o l'ampliamento e per i tre anni successivi.

**Per ogni anno successivo alla riapertura o all'ampliamento è necessario che l'interessato presenti nuovamente la domanda per la concessione del contributo.**

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, **dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, ovvero alla diversa scadenza stabilita e/o prorogata da norme nazionali**, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge, da trasmettere esclusivamente via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.brolo.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.brolo.me.it).

## **Articolo 6 Procedimento**

L'attività istruttoria relativa a tutte le fasi del procedimento amministrativo per la gestione delle domande di agevolazione, ivi compresa la materiale erogazione dei contributi agli aventi titolo e le attività di pubblicità e rendicontazione, è posta in capo all'Area Finanziaria – Uffici Tributi.

Il contributo può essere erogato previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

I contributi sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la ripartizione del fondo a favore del Comune di Brolo con Decreto del Ministero.

## **Articolo 7 Decadenza dai benefici**

Salve le diverse sanzioni di legge, il Comune procede a dichiarare la decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo nei casi in cui:

- la licenza (SCIA) venga sospesa o revocata da parte della Questura ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.1931 nr. 773;
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o, comunque, non rispondenti al vero;
- vengano meno i requisiti, morali e professionali, che hanno consentito l'avvio dell'attività;
- l'attività imprenditoriale non venga esercitata nei periodi dichiarati.

In sede di domanda il richiedente si impegna a comunicare all'Ente ogni atto o fatto che comporti un mutamento delle proprie condizioni tale da non giustificare l'erogazione.

Non determina la decadenza la modificazione della forma giuridica attraverso la quale viene esercitata l'attività.

## **Articolo 8 Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esecutività della propria deliberazione di approvazione.